

TCS Protezione giuridica privata Standard

TCS Protezione giuridica privata Plus

Condizioni generali d'assicurazione

Versione prodotto 2024, edizione 01.2024



Sommario

Informazioni per i clienti	3
I. Disposizioni generali	4
1. Disposizioni generali	4
1.1 Parti contraenti	4
1.2 Contraente	4
2. Persone assicurate	4
2.1 Assicurazione individuale	4
2.2 Assicurazione Famiglia	4
3. Qualità assicurate	4
4. Prestazioni assicurate	4
4.1 Prestazioni lex4you	4
4.1.1 Informazione giuridica telefonica	4
4.1.2 Consulenza giuridica scritta ed esame di documenti (solo con TCS Protezione giuridica privata Plus)	4
4.1.3 Accompagnamento interattivo alla riconsegna dell'appartamento preso in locazione	4
4.2 Prestazioni interne	4
4.3 Prestazioni esterne	4
4.4 Riduzione delle prestazioni	5
4.5 Prestazioni non assicurate	5
5. Copertura territoriale	5
5.1 CH/FL	5
5.2 UE/AELS/GB	5
5.3 Mondo	5
6. Copertura temporale	5
6.1 Date determinanti	5
6.2 Termini di attesa	5
7. Inizio e fine dell'assicurazione	5
7.1 Rescissione in seguito a un sinistro	5
7.2 Risoluzione del contratto di assicurazione	5
7.3 Fine del contratto di assicurazione in caso di partenza all'estero	6
8. Premi	6
8.1 Pagamento	6
8.2 Modifica	6
9. Comunicazioni	6
10. Protezione dei dati	6
11. Foro e diritto applicabile	6
II. Rischi assicurati e esclusioni	6
12. Rischi assicurati	6
13. Esclusioni	8
III. Annuncio e gestione di un caso giuridico	8
14. Annuncio	8
15. Gestione	8
16. Scelta dell'avvocato	8
17. Divergenza di opinioni	9
18. Violazione degli obblighi	9
19. Glossario	9

Informazioni per i clienti

Le informazioni per i clienti le forniscono una visione generale dei contenuti essenziali del suo contratto di assicurazione.

Le presenti condizioni generali di assicurazione (CGA) regolano i diritti e gli obblighi fra il contraente, le persone assicurate e Assista Protezione giuridica SA.

Per facilitarne la lettura, tutte le denominazioni personali sono in forma maschile. Naturalmente queste denominazioni valgono anche per tutti i generi.

Chi siamo?

Assista Protezione giuridica SA è una società anonima ai sensi del diritto svizzero con sede a Ginevra. Quale filiale del Touring Club Svizzero (TCS), ci occupiamo dal 1968 delle questioni di natura giuridica dei nostri assicurati.

Chi è assicurato?

Nella variante «Individuale» è assicurato esclusivamente il contraente. Nella variante «Assicurazione Famiglia» sono inoltre assicurate le seguenti persone, che vivono nella stessa **economia domestica**: il suo coniuge o partner convivente, e i loro **figli sotto i 26 anni**.

In quale contesto è valida la Protezione giuridica privata?

Con la protezione giuridica privata siete assicurati nelle controversie legate alla vostra vita privata in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, nell'UE/AELS/GB o in tutto il mondo, a seconda del rischio.

Quali rischi sono assicurati nella Protezione giuridica privata?

La protezione giuridica privata è un'assicurazione di danno, che offre una copertura assicurativa per questioni giuridiche nelle quali le persone fisiche e le loro famiglie possono trovarsi confrontati nella loro vita privata quotidiana.

Le offriamo protezione come persona privata, lavoratore dipendente, inquilino, parte in un contratto, pedone, ciclista, cavaliere e passeggero di un mezzo di trasporto nei seguenti ambiti: diritto penale, diritto della responsabilità civile, aiuto alle vittime, diritto dei pazienti, diritto delle assicurazioni, diritto del lavoro in qualità di dipendente nonché di datore di lavoro di personale domestico, mandato propriamente detto, diritto di locazione, diritto dei consumatori e altri contratti, diritto dei viaggi, diritto delle persone, della famiglia, delle successioni, diritto della scuola, diritto della protezione dei minori e degli adulti. Nella Protezione giuridica privata Plus è inoltre assicurato il diritto fiscale.

Trova il dettaglio dei rischi assicurati, eventuali **termini di attesa** e particolarità in una tabella riassuntiva nelle presenti CGA.

Alla fine delle CGA trova un glossario, dove i termini qui riportati in **verde** vengono definiti e spiegati in modo giuridicamente vincolante.

Quali sono le principali esclusioni?

Sono esclusi gli ambiti giuridici e i rischi che non sono elencati nei rischi assicurati, così come le controversie e le prestazioni che non sono coperte dalle condizioni generali di assicurazione.

Restrizioni ed esclusioni sono indicate in beige nelle condizioni generali di assicurazione.

Quali prestazioni forniamo?

I nostri avvocati e giuristi tutelano i suoi interessi in casi coperti e le forniscono, nella misura delle loro disponibilità e competenze, informazioni in merito a questioni giuridiche di diritto svizzero concernenti la vita privata (anche in ambiti non coperti dalla protezione giuridica privata). Nella Protezione giuridica privata Plus può inoltre beneficiare di una consulenza giuridica scritta all'anno, incluso l'esame di documentazione.

Nell'ambito della copertura Standard («TCS Protezione giuridica Standard»), Assista assume i costi per prestazioni di protezione giuridica fino ad un importo complessivo massimo di CHF 750'000.– per ogni caso giuridico coperto con copertura svizzera e UE/AELS/GB, e di CHF 200'000.– negli altri territori del mondo.

Nell'ambito della copertura supplementare («TCS Protezione giuridica Plus»), Assista assume i costi per prestazioni di protezione giuridica fino ad un importo complessivo di CHF 1'500'000.– per ogni caso giuridico coperto con copertura svizzera e UE/AELS/GB, e di CHF 300'000.– negli altri territori del mondo.

Le **somme assicurate** dalla TCS Protezione giuridica privata e dalla TCS Protezione giuridica privata Plus non sono cumulabili.

Tutte le **somme assicurative** massime indicate nelle presenti CGA sono intese con IVA inclusa (ed eventuali altre tasse e contributi).

Quando inizia e termina la sua assicurazione?

Nel primo anno, l'assicurazione entra in vigore il giorno successivo alla data di ricezione del pagamento dell'integralità del premio, salvo diverso accordo.

L'inizio e la fine della sua Protezione giuridica privata sono indicati nella polizza assicurativa. I casi giuridici sono coperti a condizione che la data determinante di un evento cada nel periodo di validità del contratto, tenendo conto dell'eventuale periodo di attesa, e che il caso giuridico venga annunciato ad Assista durante questo periodo.

L'assicurazione è valida un anno e si prolunga tacitamente di anno in anno, se non è rescissa da una delle parti per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo:

– fino al giorno della scadenza annuale da parte del contraente;

– 30 giorni prima della scadenza annuale da parte di Assista

La data determinante è la data di ricezione, non la data di spedizione della disdetta. Ulteriori dettagli sulla disdetta sono indicati nelle CGA.

Lei può revocare il contratto di assicurazione?

Lei può revocare il contratto d'assicurazione entro 14 giorni dal suo consenso (presentazione della proposta di conclusione del contratto o accettazione del contratto). La revoca dev'essere fatta per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. Le parti devono restituire le prestazioni già ricevute.

Quali sono i suoi obblighi?

Lei è obbligato a notificare immediatamente il caso giuridico per cui intende avvalersi delle prestazioni di Assista.

Fintanto che Assista conduce le trattative, lei deve astenersi da ogni intervento. In particolare, non affida alcun mandato, non inizia alcuna procedura giudiziaria e non conclude alcuna transazione.

Se lei viola, per colpa, i suoi obblighi contrattuali o legali, come ad esempio il suo dovere di informazione e collaborazione, Assista ha il diritto di ridurre o rifiutare le prestazioni.

Come trattiamo i suoi dati?

Titolare del trattamento è Assista Protezione giuridica SA. Per qualsiasi domanda relativa alla protezione dei dati, per informazioni sui dati salvati, o per la rettifica e cancellazione dei suoi dati, le persone assicurate possono rivolgersi al responsabile della protezione dei dati del TCS tramite email all'indirizzo dataprotection@tcs.ch, o per posta al seguente indirizzo: Touring Club Suisse (TCS), Legal & Compliance, Conseiller interne à la protection des données, case postale 820, chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier.

I dati trattati sono dati di base (dati identificativi e di contatto) e dati relativi ai servizi. I dati sono trattati principalmente per adempire al contratto. I dati vengono inoltre utilizzati per l'ulteriore sviluppo del prodotto, o a fini statistici e di marketing all'interno del gruppo TCS.

Il titolare del trattamento può comunicare i dati a terzi (subappaltatori) che sono contrattualmente obbligati a trattare i dati in conformità con le finalità previste sopra e a implementare misure di sicurezza adeguate.

I dati sono memorizzati su server in Svizzera e l'Unione europea (Germania e Francia). I dati possono inoltre essere trasferiti all'estero se è necessario per adempire al contratto.

I dati vengono conservati per tutto il tempo richiesto per raggiungere gli obiettivi sopra descritti, per motivi legali (in particolare l'obbligo di conservazione legale Art. 958 CO) o per quanto necessario a tutela di interessi legittimi del TCS (in particolare il termine di prescrizione per pretese).

Ulteriori dettagli sulla protezione dei dati si trovano nelle CGA (cifra 10). Si prega di consultare anche le informazioni disponibili sul nostro sito web (<https://www.tcs.ch/it/protezioni-dati.php>).

I. Disposizioni generali

1. Disposizioni generali

1.1 Parti contraenti

Assista Protezione giuridica SA, chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier/GE (in seguito «Assista»).

1.2 Contraente

Persona fisica, domiciliata in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

2. Persone assicurate

La polizza d'assicurazione precisa quale fra le seguenti varianti di copertura è stata scelta:

2.1 Assicurazione individuale

copre esclusivamente il contraente.

2.2 Assicurazione Famiglia

copre il contraente e le persone che vivono con lui nella stessa **economia domestica**, ossia:

- il coniuge o la persona che ne fa le veci;
- **i figli di meno di 26 anni** (ivi compresi figli adottivi, minori assistiti e figli del coniuge).

Sono ugualmente coperti:

- **i figli di meno di 26 anni**, che soggiornano in luogo diverso, che si trovano ancora in formazione e che mantengono il loro domicilio presso i genitori assicurati o un genitore assicurato.

3. Qualità assicurate

Le persone assicurate sono coperte in qualità di:

- persone private;;
- persone che esercitano un'attività professionale dipendente;
- inquilini;
- parti ad un contratto coperto dalla presente assicurazione;
- pedoni, ciclisti, cavalieri;
- passaggeri di qualsiasi mezzo di trasporto.

4. Prestazioni assicurate

Qualora diversi litigi risultino da uno stesso evento o da fatti ad esso collegati, questi sono considerati globalmente come un unico caso giuridico.

Le **somme assicurate** dalla TCS Protezione giuridica privata e dalla TCS Protezione giuridica privata Plus non sono cumulabili.

4.1 Prestazioni lex4you

Le seguenti prestazioni vengono offerte tramite la piattaforma online lex4you (lex4you.ch), dove trova anche tutte le informazioni sulla portata e sulle modalità di beneficio delle stesse. Si applicano le condizioni di utilizzo della piattaforma online lex4you.

4.1.1 Informazione giuridica telefonica

Gli avvocati e giuristi dipendenti di Assista e del TCS forniscono informazioni telefoniche alle persone assicurate in merito a questioni giuridiche di diritto svizzero concernenti la vita privata, nella misura delle loro disponibilità e competenze.

4.1.2 Consulenza giuridica scritta ed esame di documenti (solo con TCS Protezione giuridica privata Plus)

Gli avvocati e giuristi dipendenti di Assista e del TCS forniscono alle persone assicurate, nella misura delle loro disponibilità e competenze, una consulenza giuridica scritta in merito a questioni giuridiche di diritto svizzero concernenti la vita privata.

Al momento della richiesta la persona assicurata ha la possibilità di sottoporre dei documenti per esame, quali ad esempio un contratto.

La persona assicurata può beneficiare di questo servizio una volta all'anno. La prestazione potrà dunque venir nuovamente richiesta al più presto 365 giorni dopo quella precedente.

Prima di dar seguito alla richiesta, gli avvocati e giuristi valutano il dispendio temporale. È riservata la possibilità di rifiutare la richiesta, se il dispendio è prevedibilmente maggiore a due ore di lavoro. In questo caso, la persona assicurata conserva il diritto annuale alla consulenza.

4.1.3 Accompagnamento interattivo alla riconsegna dell'appartamento preso in locazione

Per la riconsegna al locatore di un appartamento preso in locazione, la persona assicurata, in qualità di inquilino, ha la possibilità di prenotare una fascia oraria per l'eventuale intervento di un avvocato o di un giurista di Assista e TCS tramite videochiamata. La persona assicurata deve prenotare il servizio con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo.

Se necessario, l'avvocato o il giurista può essere chiamato durante la consegna dell'alloggio locato. La prenotazione della fascia oraria non obbliga l'utilizzo della videochiamata.

La persona assicurata può beneficiare di questo servizio una volta all'anno. La prestazione potrà dunque venir nuovamente richiesta al più presto 365 giorni dopo quella precedente.

4.2 Prestazioni interne

In un caso giuridico coperto, la difesa degli interessi della persona assicurata avviene tramite giuristi e avvocati dell'Assista. Assista assume i relativi costi interni.

4.3 Prestazioni esterne

Nei casi giuridici coperti, Assista finanzia le seguenti prestazioni per i rischi assicurati in base alla cifra 12 e fino alla **somma** massima **assicurata** ivi indicata:

- a. i costi preprozessuali e processuali d'avvocato per le prestazioni adeguate fornite;
- b. le spese di perizia e analisi, ordinate in accordo con Assista o da un Tribunale;
- c. le tasse di giustizia e spese giudiziarie poste a carico della persona assicurata;
- d. le indennità giudiziarie dovute alla controparte e a carico della persona assicurata; le ripetibili o spese legali riconosciute alla persona assicurata spettano ad Assista sino a concorrenza delle prestazioni da lei fornite;
- e. le spese di trasferta della persona assicurata in caso di citazione giudiziaria quale imputato o parte a un procedimento, nella misura in cui queste spese (tariffa trasporti pubblici) superino CHF 100.–. In caso di citazione all'estero, i costi sono rimborsati solo se la presenza è obbligatoria e se concordati in anticipo con Assista;
- f. le spese di un interprete, rispettivamente le spese per traduzioni, se ordinate con l'accordo di Assista, da un tribunale o da un'autorità;
- g. le **spese per l'incasso** delle pretese accordate alla persona assicurata nell'ambito di un caso assicurato fino all'ottenimento di un attestato di carenza beni provvisorio o definitivo, o di una comminatoria di fallimento; qualora tale procedura di incasso debba svolgersi fuori dalla Svizzera, le prestazioni di Assista sono limitate a un massimo di CHF 5'000.–;
- h. le spese di una procedura di mediazione, previo accordo di Assista;
- i. la cauzione penale per evitare una detenzione preventiva; questa prestazione viene concessa soltanto a titolo di anticipo e deve essere rimborsata ad Assista.

4.4 Riduzione delle prestazioni

Qualora il litigio venga causato da **colpa grave** della persona assicurata, Assista si riserva di ridurre le proprie prestazioni proporzionalmente al grado di colpa.

4.5 Prestazioni non assicurate

Le seguenti prestazioni non vengono assunte da Assista:

- a. il danno subito e il torto morale;
- b. le spese che incombono a terzi o a un'assicurazione di responsabilità civile;
- c. le multe cui la persona assicurata viene condannata;
- d. nell'ambito della consulenza giuridica scritta secondo la cifra 4.1.2: informazioni e conferme sulla copertura riguardanti polizze di protezione giuridica di Assista, nonché trattazione di richieste in relazione a un caso giuridico gestito da Assista.

5. Copertura territoriale

A dipendenza del rischio assicurato (secondo la cifra 12) valgono le seguenti coperture territoriali:

5.1 CH/FL

La copertura CH/FL è valida per i casi giuridici sopraggiunti in Svizzera o nel Liechtenstein, a condizione che il tribunale competente sia ubicato in questi territori, che il diritto di questi Paesi sia applicabile e che la relativa decisione sia ivi eseguibile.

5.2 UE/AELS/GB

La copertura UE/AELS/GB è valida per i casi giuridici sopraggiunti nei Paesi membri dell'Unione Europea (UE), dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) o del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GB), a condizione che il tribunale competente sia ubicato in questi territori, che il diritto di questi Paesi sia applicabile e che la relativa decisione sia ivi eseguibile.

La Svizzera e il Principato del Liechtenstein sono inclusi nella copertura UE/AELS/GB.

5.3 Mondo

La copertura Mondo è valida per i casi giuridici che si sono verificati nei restanti Paesi del mondo e che non sono inclusi nella copertura UE/AELS/GB.

6. Copertura temporale

6.1 Date determinanti

Sono coperti i casi di sinistro sopraggiunti durante il periodo di validità del contratto e dopo la scadenza dell'eventuale **termine di attesa**, e che vengono annunciati ad Assista durante questo periodo.

Quale data determinante vale di principio la data della prima violazione pretesa o effettiva di una norma legale o un obbligo contrattuale.

In deroga a ciò valgono le seguenti precisazioni per stabilire la data determinante:

- a. nel diritto della responsabilità civile e dell'aiuto alle vittime:
la data dell'evento che ha provocato il danno.
- b. nel diritto delle assicurazioni:
la data dell'evento che richiama il diritto a una prestazione nei confronti dell'assicurazione; in particolare, per prestazioni relative a un danno alla salute consecutivo a un infortunio, è determinante la data dell'infortunio; per le prestazioni legate a malattia, è determinante la data dell'inizio dell'incapacità al lavoro.
- c. nel diritto fiscale:
il primo giorno del periodo concernente la decisione di tassazione contestata.
- d. nel diritto delle persone, della famiglia, delle successioni, della scuola, della protezione dei minori e degli adulti:
la data dell'evento che fa sorgere il primo bisogno di informazione.

6.2 Termini di attesa

Eventuali **termini di attesa** sono indicati nei rischi coperti (cifra 12) e decorrono dall'entrata in vigore del contratto assicurativo. In caso di aggiunta di nuovi rischi e/o nuove prestazioni assicurative e/o nuove persone assicurate, per questi/e si applicano i **termini di attesa** a decorrere dall'aggiunta nella protezione assicurativa.

Il **termine di attesa** non si applica nel caso in cui sia stata stipulata in precedenza un'assicurazione per lo stesso rischio e sussista una copertura temporale ininterrotta.

7. Inizio e fine dell'assicurazione

Nel primo anno, l'assicurazione entra in vigore il giorno successivo alla ricezione del pagamento dell'integralità del premio, salvo diverso accordo. L'assicurazione entra in vigore alla data indicata nella polizza.

L'assicurazione è valida un anno e si prolunga tacitamente di anno in anno se non è rescissa per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo:

- fino al giorno della scadenza annuale da parte del contraente;
- 30 giorni prima della scadenza annuale da parte di Assista.

7.1 Rescissione in seguito a un sinistro

Per ogni caso giuridico che comporta un intervento di Assista, ogni parte ha il diritto di rescindere il contratto al più tardi al momento dell'ultima prestazione fornita da Assista.

In caso di rescissione del contratto da parte di Assista, la copertura assicurativa cessa 14 giorni dopo la notifica della disdetta scritta o in un'altra forma che consenta la prova per testo, al contraente.

In caso di rescissione del contratto da parte del contraente, la copertura assicurativa cessa con la ricezione della disdetta da parte di Assista.

Se è Assista a disdire il contratto, il premio non utilizzato viene rimborsato al contraente.

Se è il contraente a disdire il contratto, il premio non utilizzato gli viene pure rimborsato, a meno che la disdetta avvenga durante il primo anno di assicurazione.

7.2 Risoluzione del contratto di assicurazione

Assista recede dal contratto in particolare:

- a. se il contraente non versa il premio entro il termine legale nonostante il sollecito di pagamento e Assista rinuncia a procedere all'incasso dello stesso;
- b. in caso di tentata o compiuta frode assicurativa.

7.3 Fine del contratto di assicurazione in caso di partenza all'estero

Se il contraente trasferisce il domicilio all'estero (eccezione fatta per la Svizzera e il Principato del Liechtenstein), l'assicurazione cessa alla data di partenza comunicata alle autorità comunali o cantonali competenti.

Assista rimborsa al contraente il premio non utilizzato, a meno che il trasferimento avvenga durante il primo anno di assicurazione.

8. Premi

8.1 Pagamento

Il primo premio deve essere pagato prima dell'entrata in vigore dell'assicurazione. I premi successivi devono essere pagati entro la data di scadenza.

8.2 Modifica

In caso di modifica dei premi, Assista comunica al contraente il nuovo premio almeno 30 giorni prima della data di scadenza. Se il contraente non rescinde la polizza al più tardi il giorno della scadenza, il nuovo premio è considerato come accettato.

9. Comunicazioni

Le comunicazioni di Assista al contraente sono validamente notificate all'ultimo indirizzo noto ad Assista. Ogni cambiamento d'indirizzo deve essere comunicato immediatamente ad Assista. Le comunicazioni del contraente e delle persone assicurate ad Assista devono essere indirizzate a: Assista Protezione giuridica SA, chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier/GE, oppure a uno dei suoi servizi giuridici.

10. Protezione dei dati

Il contraente e le persone assicurate autorizzano Assista a procurarsi ed a trattare tutti i dati necessari alla gestione dei contratti e alla trattazione dei casi giuridici. Inoltre, Assista ha la facoltà di raccogliere informazioni utili presso terzi e di consultare i documenti ufficiali. Allo scopo di liquidare i casi giuridici, di procedere ad azioni di regresso da parte di Assista, di individuare/impedire casi di frode assicurativa, i dati potranno, se necessario, essere comunicati a terzi e/o trasmessi all'estero. Assista s'impegna a trattare le informazioni ottenute con la massima riservatezza.

Assista è autorizzata a trasmettere informazioni a successivi, co- e riassicuratori, nonché a richiedere a terzi o a un precedente assicuratore opportune informazioni sul decorso dei sinistri, in particolare ai fini dell'e-

same del rischio e della determinazione dei premi.

Le persone assicurate autorizzano Assista ad usare mezzi di comunicazione elettronici come le e-mail, i fax, ecc., per corrispondere con le persone assicurate e le altre parti interessate, salvo espressa obiezione della persona assicurata. Non può essere escluso il rischio che terzi non autorizzati accedano ai dati trasmessi. Assista non assume pertanto alcuna responsabilità per la ricezione, la lettura, la trasmissione, la copia, l'uso o la manipolazione, da parte di terzi non autorizzati, di informazioni e dati di qualsiasi natura trasmessi in forma elettronica.

Le conversazioni telefoniche con il Call Center di Assista e con il Touring Club Svizzero possono essere registrate a fini formativi e qualitativi.

11. Foro e diritto applicabile

Per controversie in merito a questo contratto, Assista riconosce la competenza del tribunale del domicilio della persona assicurata. Se quest'ultima non è domiciliata in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, è competente il foro di Berna.

Il presente contratto è sottoposto al diritto svizzero. In particolare valgono le disposizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

II. Rischi assicurati e esclusioni

12. Rischi assicurati

Rischi assicurati	Validità territoriale	Somma assicurata massima in CHF		Termine di attesa
		Standard	Plus	
a. Diritto della responsabilità civile Litigi della persona assicurata concernenti il risarcimento del danno e il torto morale da lei subito in un evento assicurato e per il quale un terzo risponde esclusivamente extracontrattualmente per colpa o per legge.	UE/AELS/GB Mondo	750'000.– 200'000.–	1'500'000.– 300'000.–	nessuno
b. Aiuto alle vittime Rivendicazioni della persona assicurata dell'indennizzo e del torto morale secondo la legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati in un evento assicurato e per il quale un terzo risponde esclusivamente extracontrattualmente.	CH/FL	750'000.–	1'500'000.–	nessuno
c. Diritto dei pazienti Litigi della persona assicurata concernenti pretese contro medici, ospedali e altre istituzioni mediche a seguito di un errore di diagnosi o di trattamento, compresa la violazione dell'obbligo d'informazione.	CH/FL	750'000.–	1'500'000.–	nessuno
Particolarità Per trattamenti d'urgenza valgono:	UE/AELS/GB Mondo	750'000.– 200'000.–	1'500'000.– 300'000.–	
d. Diritto delle assicurazioni Litigi della persona assicurata concernenti sue pretese basate sul diritto delle assicurazioni private e sociali con istituti di assicurazione stabiliti in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.	CH/FL	750'000.–	1'500'000.–	nessuno
e. Contratto di lavoro in qualità di dipendente Litigi della persona assicurata con il suo datore di lavoro derivanti da un contratto di lavoro o da un rapporto di funzione.	CH/FL	200'000.–	300'000.–	2 mesi
f. Contratto di mandato propriamente detto Litigi della persona assicurata con il suo mandatario.	CH/FL	750'000.–	1'500'000.–	2 mesi
g. Contratto di locazione Litigi della persona assicurata con il locatore dell'immobile in cui egli abita.	CH/FL	750'000.–	1'500'000.–	2 mesi

Rischi assicurati	Validità territoriale	Somma assicurata massima in CHF		Termine di attesa
		Standard	Plus	
h. Diritti del consumatore e altri contratti Litigi della persona assicurata risultanti dai seguenti contratti (lista esaustiva): – acquisto/vendita, – permuta, – donazione, – locazione di beni mobili, – prestito, – deposito, – credito al consumo, – carte di credito, – appalto, – abbonamento, – telecomunicazione.	UE/AELS/GB	750'000.–	1'500'000.–	2 mesi
i. Diritti del viaggiatore Litigi della persona assicurata risultanti dai seguenti contratti (lista esaustiva): – carta di credito (utilizzata durante un viaggio all'estero), – trasporto di bagagli e di persone, – viaggio «tutto compreso», – alloggio , – locazione temporanea (massimo 3 mesi) per utilizzo personale di un appartamento di vacanza, di una casa di vacanza, o di un'area di sosta in un campeggio.	UE/AELS/GB Mondo	750'000.– 200'000.–	1'500'000.– 300'000.–	2 mesi
j. Diritto penale Difesa della persona assicurata in procedure penali dirette contro di lui per infrazioni commesse per negligenza. Intervento della persona assicurata in qualità di accusatore privato a tutela dei suoi diritti in relazione a un evento coperto qualora tale intervento sia necessario per far valere le sue pretese di risarcimento e torto morale a seguito di lesioni corporali.	UE/AELS/GB Mondo	750'000.– 200'000.–	1'500'000.– 300'000.–	nessuno
Particolarità Se la persona assicurata viene accusata di una infrazione intenzionale , non viene fornita alcuna prestazione prima che, con decisione definitiva e senza imputazione di spese, la persona assicurata venga integralmente prosciolta nel merito dall'accusa a lei mossa, o venga riconosciuta l'esistenza di una situazione di legittima difesa o di uno stato di necessità. Il proscioglimento non può essere posto in relazione con l'indennizzo della persona assicurata nei confronti del denunciante o di terzi.				
k. Consulenza giuridica È assicurata la consulenza giuridica in questi ambiti: – diritto delle persone, – diritto della famiglia, – diritto delle successioni, – diritto della scuola (incl. asilo nido), – diritto della protezione dei minori e degli adulti.	CH/FL	500.–	2'000.–	2 mesi
Particolarità Negli ambiti qui citati Assista concede alla persona assicurata una consulenza giuridica unica. Se diviene necessario ricorrere a un avvocato, a un notaio o a un mediatore riconosciuto dallo Stato, Assista assume gli onorari fino alla citata somma assicurata massima prevista per caso.				
l. Contratto di lavoro in qualità di datore di lavoro Litigi della persona assicurata nella sua qualità di datore di lavoro di collaboratori domestici (addetti alla pulizia, alla cura e assistenza di persone, ecc.) impiegati nell'economia domestica privata del contraente riguardanti il diritto del lavoro.	CH/FL	20'000.–	20'000.–	2 mesi
Particolarità La copertura presuppone il rispetto degli obblighi di annuncio e di autorizzazione.				
m. Diritto fiscale Impugnazione da parte della persona assicurata della decisione su reclamo emessa da una autorità fiscale svizzera concernente l'imposta cantonale e l'imposta federale diretta (imposta sul reddito e sulla sostanza).	CH/FL	–	20'000.–	

13. Esclusioni

Gli ambiti giuridici non menzionati alla cifra 12 quali rischi assicurati sono esclusi dalla copertura assicurativa.

Valgono inoltre le seguenti esclusioni dalla copertura assicurativa:

- I litigi delle persone assicurate in qualità di:
 - a. datore di lavoro (ad eccezione del rischio assicurato «Contratto di lavoro in qualità di datore di lavoro» secondo la cifra 12 lit. l);
 - b. sportivo o allenatore professionista;
 - c. acquirente, proprietario, mutuatario, locatario, detentore o conducente di veicoli a motore, veicoli nautici o aerei, nonché di roulotte/campers e rimorchi;
 - d. proprietario, comproprietario o proprietario per piani di edifici, terreni o parte di essi (ad eccezione del rischio assicurato «diritto fiscale» secondo la cifra 12 lit. m);
 - e. locatore o sublocatore.
- Litigi delle persone assicurate in relazione con:
 - f. l'acquisizione, alienazione (compravendita, permuta, donazione, ecc.) e la realizzazione forzata di edifici e terreni;
 - g. il pegno immobiliare;
 - h. i contratti concernenti l'utilizzo a tempo parziale di immobili (multiproprietà);
 - i. lo studio, la costruzione, la trasformazione o la demolizione di edifici e altre opere della persona assicurata;

- j. l'acquisizione, l'alienazione (compravendita, permuta, donazione, ecc.), la gestione e l'imposizione fiscale di cartervalori e criptovalute, operazioni a termine, speculative o di investimento, le fusioni o riprese aziendali, anche solo parziali, rilevamenti patrimoniali, come pure giochi e scommesse;
- k. un mutuo a scopo commerciale o d'investimento;
- l. un'attività lucrativa indipendente principale o accessoria;
- m. la propria posizione di consigliere di amministrazione o funzione simile in una società semplice, commerciale o cooperativa;
- n. i rapporti di diritto societario, delle associazioni e delle fondazioni, nonché le azioni di responsabilità nei confronti dei relativi organi;
- o. la difesa da pretese in responsabilità civile avanzate da terzi nei confronti della persona assicurata;
- p. incasso di pretese, ad eccezione della cifra 4.3. lit. g;
- q. litigi concernenti pretese e obblighi ceduti alla persona assicurata o da lui acquisiti per successione;
- r. diritto fiscale e tributario (ad eccezione del rischio assicurato «diritto fiscale» secondo la cifra 12 lit. m);
- s. procedure di reclamo presso l'autorità fiscale così come procedure concernenti redditi, beni o sostanza non dichiarati/a o non correttamente dichiarati/a, procedure fiscali a carattere penale o concernenti il recupero di imposta;

- t. contestazione di risultati di esami/verifiche;
- u. partecipazione a risse e tafferugli;
- v. perpetrazione di crimini o altri delitti intenzionali, nonché dei loro tentativi;
- w. eventi bellici, sommosse, scioperi, disordini di qualsiasi genere, terremoti, eruzioni vulcaniche, altre catastrofi naturali nonché cambiamenti della struttura dell'atomo;
- x. uscita di un Paese da un'organizzazione internazionale o sovranazionale (es. Brexit);
- y. procedure davanti a giurisdizioni internazionali o sopranazionali;
- Litigi della persona assicurata con:
 - z. altre persone assicurate dalla stessa polizza, ad eccezione della difesa degli interessi giuridici del contraente;
 - aa. avvocati, periti, ecc. incaricati di un caso coperto da Assista, nonché quelli con la stessa Assista e i suoi fornitori di servizi nel contesto delle prestazioni lex4you secondo la cifra 4.1.
- Pretese in risarcimento del danno e torto morale, procedure penali e penali-amministrative e procedure simili in relazione con le esclusioni sopraccitate.

III. Annuncio e gestione di un caso giuridico

14. Annuncio

La persona assicurata notifica immediatamente il caso giuridico per cui intende usufruire delle prestazioni di Assista.

Assista può rifiutare l'assunzione della totalità dei costi, se viene conferito mandato a un avvocato, si intraprendono passi legali o si interpone ricorso prima che Assista abbia dato la sua approvazione.

15. Gestione

Assista informa la persona assicurata dei suoi diritti e predispose le misure necessarie alla difesa dei suoi interessi.

La persona assicurata fornisce ad Assista tutte le informazioni e le procure necessarie; inoltre consegna ad Assista tutti i documenti ed elementi di prova disponibili.

Fintanto che Assista conduce le trattative, la persona assicurata si astiene da ogni intervento. In particolare non affida alcun mandato, non promuove alcuna azione legale o procedura giudiziaria e non accetta alcuna transazione.

16. Scelta dell'avvocato

Qualora necessario per la difesa degli interessi della persona assicurata, Assista raccomanda un legale della propria rete. In alternativa la persona assicurata può, se lo richiede e previa autorizzazione di Assista, scegliere e incaricare un avvocato territorialmente competente. Nel caso in cui Assista non concordi con la scelta della persona assicurata, quest'ultima può proporre altri tre avvocati, dei quali uno dovrà essere accettato. I tre avvocati proposti dalla persona assicurata non possono far parte dello stesso studio legale.

La persona assicurata è obbligata a svincolare il legale incaricato dal segreto professionale nei confronti di Assista. Egli autorizza il legale a orientare Assista sugli sviluppi del caso e a metterle a disposizione tutti i documenti importanti.

Qualora il sinistro coperto sopraggiunga all'estero, spetta ad Assista esaminare e decidere se conferire mandato a un legale all'estero o in Svizzera. Se appare opportuno conferire mandato a un legale all'estero, la designazione dello stesso viene concordata tra Assista e la persona assicurata. Se è necessario far valere delle pretese in giudizio, Assista si riserva di determinare il foro competente.

17. Divergenza di opinioni

In caso di divergenza di opinione tra la persona assicurata e Assista nell'ambito di un sinistro coperto in merito alle probabilità di successo o alle misure da adottare per la sua liquidazione, Assista notifica senza indugio la propria posizione giuridica, per scritto, e informa la persona assicurata del suo diritto di ricorrere a una procedura arbitrale entro 90 giorni dalla notifica della decisione. Da questo momento la persona assicurata risponde personalmente della salvaguardia dei termini posti a tutela dei suoi diritti. Se la persona assicurata non richiede l'avvio del procedimento arbitrale entro il termine di 90 giorni, si ritiene vi abbia rinunciato.

I costi della procedura arbitrale vanno anticipati dalle parti in ragione di metà ciascuna. Il mancato versamento dell'anticipo spese richiesto equivale al riconoscimento della posizione della controparte.

Le parti designano di comune accordo un arbitro unico. Questi decide sulla base di un unico scambio di scritti e imputa le spese di procedura alle parti in funzione dell'esito. In caso di disaccordo sulla designazione dell'arbitro unico, e per quanto qui non regolato, si applicano le norme del Codice di diritto processuale civile svizzero.

Se, dopo un rifiuto della prestazione assicurativa, la persona assicurata intenta un processo a sue spese e, con sentenza cresciuta in giudicato, ottiene una soluzione più favorevole di quella formulata per scritto da Assista o risultante dal procedimento arbitrale, Assista assume le spese necessarie conformemente alle proprie Condizioni generali di assicurazione.

18. Violazione degli obblighi

Assista ha il diritto di ridurre o rifiutare le proprie prestazioni se la persona assicurata viola, per propria colpa, i suoi obblighi contrattuali o legali, come ad esempio il suo dovere di informazione e collaborazione.

In particolare, in caso di violazione dei doveri di collaborazione ai sensi dell'art. 39 LCA, Assista impartisce alla persona assicurata un congruo termine per farvi fronte, pena la mancata copertura assicurativa.

19. Glossario

Il seguente glossario contiene le definizioni giuridicamente vincolanti dei concetti utilizzati in queste Condizioni.

Altre istituzioni mediche

Sono coperte le controversie concernenti trattamenti da parte di personale qualificato, volti alla riabilitazione della persona assicurata a seguito di un incidente della circolazione; non sono invece coperte le controversie con ricoveri in case di cura

Alloggio

Il contratto di alloggio regola la messa a disposizione di una sistemazione per il pernottamento a scopo privato contro remunerazione.

Autorità fiscale

Come autorità fiscale si intendono tutti gli uffici, le autorità o amministrazioni svizzere competenti per l'applicazione e l'accertamento dell'imposta sul reddito e sulla sostanza in Svizzera.

Colpa grave

Vi è colpa grave quando la persona assicurata viola regole elementari di prudenza, che ogni persona ragionevole, posta nella medesima situazione e nelle stesse circostanze, avrebbe osservato (formulazione del Tribunale federale). La stessa comporta una limitazione delle prestazioni assicurative da parte di Assista.

Economia domestica

Le persone che vivono in economia domestica sono considerate tali qualora vivano nella stessa unità abitativa e colà abbiano il centro dei loro interessi. La comunione domestica non si determina in base ai soli elementi formali (come ad esempio annunci al controllo abitanti, esercizio del diritto di voto, deposito della corrispondenza), ma in base all'insieme dei fattori concreti che permettono di qualificare tale circostanza.

Figli di meno di 26 anni

Sono assicurati i figli sino al giorno prima del compimento del 26° compleanno.

Reato intenzionale

Commette con intenzionalità un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accoli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP).

Somma assicurata

Con somma assicurata si indica l'importo massimo che viene coperto dall'assicurazione per prestazioni interne ed esterne per un singolo caso giuridico coperto. Qualsiasi costo assicurato viene assunto da Assista al massimo fino a questo importo.

Spese per l'incasso

Se la controparte, in un caso giuridico coperto, non paga volontariamente il risarcimento riconosciuto alla persona assicurata, Assista interviene per l'incasso della pretesa in via esecutiva secondo i parametri indicati alla cifra 4.3 lit. g delle presenti Condizioni generali.

Termine di attesa

Il termine di attesa è il tempo che intercorre fra la data pattuita per l'inizio dell'assicurazione di protezione giuridica e il primo giorno dal quale la persona assicurata può richiedere una prestazione assicurativa.

Sempre al Suo fianco:
nei 8 servizi giuridici, in tutta la Svizzera

Assista Protezione giuridica SA
Viale Stazione 8a
Casella postale 2771
6501 **Bellinzona**
Tel. +41 58 827 65 62

Assista Protection juridique SA
Chemin de Blandonnet 4
Case postale 820
1214 **Vernier**
Tel. +41 58 827 21 00

Assista Protection juridique SA
Place Pépinet 1
Case postale
1001 **Lausanne**
Tel. +41 58 827 15 50

Assista Protection juridique SA
Rue du Temple-Neuf 11
2001 **Neuchâtel**
Tel. +41 58 827 17 70

Assista Rechtsschutz AG
Poststrasse 1
3072 **Ostermundigen**
Tel. +41 58 827 66 66

Assista Rechtsschutz AG
Räffelstrasse 26
Postfach
8045 **Zürich**
Tel. +41 58 827 65 66

Assista Rechtsschutz AG
Uferstrasse 10
Postfach 277
4414 **Föllinsdorf**
Tel. +41 58 827 65 63

Assista Rechtsschutz AG
Brunneggstrasse 9
9000 **St. Gallen**
Tel. +41 58 827 65 64

Assista Protezione giuridica SA

Chemin de Blandonnet 4
Case postale 820
1214 Vernier GE

Tel. 0844 888 111
tcs-protezione-giuridica.ch

